



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

03520

04 APR. 2006

Prot. n.
(citare nella risposta)

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.42.03.161 - Fax +39 06 48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area 4

Rifer del

Allegati vedi testo

Oggetto: Decreto 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le Costruzioni".

Ai Signori
Presidenti dei
Consigli dei Collegi

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali

Ai Signori Componenti
il Comitato Ristretto **EDILIZIA LL-PP**

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

In riferimento all'oggetto, si segnala la attualità e la valenza di alcuni recenti pareri espressi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riguardanti alcuni aspetti di prima applicazione per le costruzioni da realizzare in zone di nuova classificazione sismica.

Si fa notare che detti pareri, richiesti al Consiglio Superiore LL.PP a seguito di espresse segnalazioni, contengono indicazioni applicabili nella generalità dei casi ed in particolare viene precisato:


- *"le zone 3 e 4 previste nell'Ordinanza devono essere considerate a bassa sismicità e quindi non necessitano della preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico della Regione per l'inizio dei Lavori";*
- *"ai fini della determinazione delle azioni sismiche da applicare nella zona 4 di nuova classificazione, qualora ci si avvalga della facoltà data dal D.M. 14/9/2005 - Norme Tecniche per le costruzioni- di applicare per 18 mesi la previgente normativa tecnica, si specifica che tenendo conto della sopraccitata correlazione tra i due criteri di classificazione sismica, è opportuno assumere per S il valor e di 4";*

- per quanto concerne le zone di nuova classificazione introdotte dall'Ordinanza 3274/03, il parere del Consiglio Superiore LL.PP è che le disposizioni di cui all'art. 104 del DPR 380/2001 ***“sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all'entrata in vigore delle Norme Tecniche e cioè successiva al 24 ottobre 2005”*** come peraltro già comunicato con nostra circolare prot. n. 00088 del 5 gennaio u.s.;
- per quanto riguarda infine il concetto di” inizio lavori” per una struttura composta da elementi prefabbricati prodotti in stabilimento, il Consiglio ritiene che ***“nel caso di elementi prefabbricati prodotti specificamente per detta struttura secondo uno specifico progetto e che riguardano almeno i principali elementi portanti, l'inizio lavori possa essere riferito alla data di inizio della produzione in stabilimento degli specifici manufatti; nel caso invece in cui una costruzione faccia uso di elementi prefabbricati prodotti in serie in stabilimento, l'inizio dei lavori coincide con quello effettivo del cantiere di costruzione.***

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.


IL CONS.RE RESP.LE

(Geom. Maurizio Savoncelli)



IL PRESIDENTE

(Geom. Piero Panunzi)





*Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici*

.....
Prima Sezione

Adunanza del 13.12.2005

N. del Protocollo 264

Applicazione del D.M. 14.9.2005, recante "Norme Tecniche per le costruzioni".

LA SEZIONE

VISTA la nota prot. n. ABM/DAM/05/87963 in data 21.10.2005, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il quesito in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 124/132861/002-011 in data 8.11.2005, con la quale la Regione Toscana ha trasmesso i quesiti in oggetto;

VISTO il voto n. .. (TIGNALE);

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (IANNIELLO, BARATONO CASTELLANI, MAFFEY, PETRINI).

PREMESSO

La Regione Emilia-Romagna, con nota n.87963 del 21 ottobre 2005 indirizzata al Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, espone i seguenti quesiti.

<<In merito all'entrata in vigore il 23 ottobre 2005, del DM 14.9.05 recante 'Norme tecniche per le Costruzioni', tenendo conto di quanto sancito con l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 28 luglio 2005 ed in ultimo sottolineato e precisato il 18 ottobre u.s. anche con nota del Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, si chiede di esprimere urgente autorevole parere in merito:

Disapplicazione delle disposizioni di cui all'art.104 del DPR n.380/01;

Modalità di applicazione nelle "zone 4" del citato D.M., per quanto attiene la previsione contenuta nell'art.14-undecies della legge n.168/2005, di conversione del D.L. n.115/2005, che consente di utilizzare per 18 mesi anche la previgente normativa tecnica contenuta nel D.M. 16.1.96 'Norme Tecniche per le Costruzioni in zone sismiche'>>

Successivamente, con nota n.124/132861/002-011 dell'8.11.05 il Dirigente responsabile del Servizio Sismico regionale della Regione Toscana, nel ribadire una precedente richiesta in merito all'applicazione del D.M. 16.1.96 nella "zona 4", formulava un nuovo quesito in merito al concetto di inizio dei lavori per il caso particolare delle costruzioni prefabbricate.

La nota specifica che *<<...per tali manufatti è ricorrente il caso che, sulla base di un titolo abitativo edilizio rilasciato dal Comune, il Committente abbia dato avvio all'ordine per la produzione in serie dei componenti prefabbricati nello stabilimento dell'Appaltatore.*

Si chiede di chiarire pertanto, nel caso di costruzioni prefabbricate, se l'"inizio dei lavori" si possa riferire alla data di immissione alla produzione di un particolare manufatto prefabbricato nello stabilimento di prefabbricazione,

anziché all'inizio dei lavori nel cantiere di costruzione; si chiede inoltre di chiarire quale documentazione debba essere prodotta al fine di stabilire le caratteristiche del manufatto prodotto in serie, fermi restando gli adempimenti di cui all'art.9 della legge 1086/71>>.

CONSIDERATO

La Sezione, preliminarmente, elenca i quesiti posti all'attenzione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici con le due note separate inviate dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana:

1. Applicazione delle azioni sismiche del DM 16.1.96 nella zona 4 di nuova classificazione, ai sensi dell'art.1 dell'OPCM 3274/03
2. Disapplicazione delle disposizioni di cui all'art.104 del DPR n.380/01
3. Definizione del concetto di "inizio dei lavori" relativamente al caso delle costruzioni composte da elementi prefabbricati prodotti in stabilimento.

I primi due quesiti derivano essenzialmente dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 2-bis del D. L. 28.5.04 n. 136, convertito dalla legge 27.7.04 n. 186, introdotto con l'art. 14-undevicies, del D. L. 30.6.05 n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17.8.05 n. 168, secondo il quale l'uso delle nuove Norme Tecniche è da considerarsi facoltativo per il periodo di diciotto mesi dalla data di loro entrata in vigore, al fine di consentire eventuali integrazioni, correzioni o modifiche, per l'ipotesi che non vengano raggiunte le finalità perseguite.

Preliminarmente la Sezione sottolinea che la risposta ai quesiti riguarda essenzialmente le opere non strategiche, per le quali possono valere indicazioni specifiche da parte degli Enti competenti.

In merito al primo quesito, essendo allo stato la classificazione sismica vigente quella di cosiddetta "prima applicazione" di cui al punto 3 dell'allegato 1 alla OPCM 3274/03, la Sezione rileva che è opportuno perseguire una sostanziale omogeneità tra quanto previsto dal D.M. 14.9.2005, che in sostanza ricalca quanto già stabilito nell'OPCM 3274/03 per quanto attiene alla suddivisione in 4 zone sismiche, e le modalità operative da adottare nei 18 mesi precedenti la definitiva entrata in vigore delle nuove norme tecniche, nel caso il Progettista decida di avvalersi della facoltà di utilizzare le norme previgenti, ovvero, nel caso in specie, il DM 16.1.96.

Come è noto, il DM del 1996, dopo aver specificato in "B – Criteri generali di progettazione" che il grado di sismicità può assumere valori $S \geq 2$, prevede che nelle zone di prima, seconda e terza categoria siano associati rispettivamente i valori 12,9 e 6 a detto grado di sismicità S . In particolare non è previsto un valore per S relativo alle zone non classificate sismiche, mentre a tali zone attualmente corrisponde, almeno in linea logica anche se, ovviamente, non puntuale, la zona 4, cui è associata un'azione sismica in termini di accelerazione massima al suolo pari a $0,05g$.

A tale accelerazione corrisponde una azione di progetto allo Stato Limite Ultimo, nell'ipotesi di alta duttilità implicita nel DM 16.1.96, oscillante tra $0,025$ e $0,030g$. Poiché il DM del 1996 valuta l'entità dell'accelerazione sismica di progetto allo S.L.U. come $(S-2) \times g \times 1.5/100$, sembra opportuno, in accordo con le precedenti considerazioni, assumere $S=4$, pervenendo così ad una azione di progetto allo S.L.U. del 3% di g e, qualora si adottasse una verifica alle tensioni ammissibili, una azione di progetto pari al 2% di g .

Come già evidenziato con voto n.234 del 16.11.05 della Sezione, gli ambiti territoriali attualmente classificati come “zona 4”, sono da considerare, unitamente alla “Zona 3”, zone a “bassa sismicità”.

Si osserva inoltre che, in particolare per la “Zona 4”, al di là delle verifiche formali, è sufficiente adottare cautele costruttive idonee a garantire la necessaria robustezza strutturale.

Per alcuni aspetti di dettaglio, il Progettista potrà fare utile riferimento alla Circolare Ministeriale n.65 del 10 aprile 1997.

Il secondo quesito riguarda la disapplicazione dell'articolo 104 del DPR n.380/01, e deriva dalle richieste formulate dalle Regioni e dall'ANCI in sede di intesa in Conferenza Unificata sul disposto normativo del decreto ministeriale recante “Norme Tecniche per le costruzioni” ai sensi dell'art.54 del D.Lgs n.112/98, intesa sancita in data 28 luglio 2005, anche in relazione ad un impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a proporre un emendamento di modifica del citato art.104 del D.P.R. 380/01 nel quale si prevedono le procedure per le costruzioni in corso d'opera nelle zone di nuova classificazione sismica.

La Sezione auspica a tale proposito che il legislatore operi, attraverso un idoneo provvedimento, per una riscrittura di detto articolo, sia per risolvere le criticità connesse all'entrata in vigore delle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 14.09.2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n.222 del 23.09.2005, entrato in vigore il 23.10.2005) in relazione alla situazione vigente relativa alla nuova classificazione sismica di prima applicazione prevista dall'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 e successive integrazioni e modifiche, compresa quelle dell'8 agosto 2005 e del 13 ottobre 2005 che allineano l'entrata in vigore di detta classificazione sismica con quella delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, sia per conformare il contenuto dell'articolo 104 del DPR n.380/01 al mutato quadro normativo tecnico.

A tale proposito la Sezione richiama anche il contenuto di una nota del 21 ottobre 2005 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata al Presidente delle Regioni nella quale <<.....si fa presente che l'OPCM 3274 del 20/3/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", all'art. 2, comma 2, ha dato facoltà agli operatori di progettare e costruire con la classificazione sismica previgente, fino all'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche.

Ne deriva, quindi, che le disposizioni di cui al citato art.104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ovvero dal 24 di ottobre 2005.>>, in rapporto ad eventuali ulteriori decisioni di classificazione sismica.

L'ultimo quesito attiene la definizione del concetto di "inizio dei lavori" relativamente al caso delle costruzioni composte da elementi prefabbricati prodotti in stabilimento.

La Sezione ritiene a tale proposito che solo nel caso di elementi prefabbricati prodotti ad hoc, secondo uno specifico progetto, e che riguardino almeno i principali elementi portanti della costruzione, l'inizio dei lavori possa essere riferito alla data di immissione alla produzione nello stabilimento degli specifici manufatti. Tale data va riportata, a cura del Direttore tecnico dello stabilimento, sul registro di produzione, sul quale devono altresì essere annotati i risultati delle prove sul conglomerato cementizio costituente l'elemento prefabbricato, secondo quanto previsto dal punto 11.7.3 del DM 14.9.05, che ribadisce peraltro quanto stabilito dal DM 3.12.87.

La documentazione da allegare alla fornitura dei manufatti prefabbricati sarà quella prevista al punto 11.7.5 del DM 14.9.05, fatta eccezione per la specifica documentazione relativa alla produzione in serie (certificato di origine ed attestato di qualificazione del Servizio tecnico centrale) e fatta salva

l'attestazione della conformità secondo il DPR n.246/93 (marcatura CE) quando applicabile.

Resta quindi escluso il caso in cui in una costruzione si faccia uso di elementi prefabbricati prodotti in serie in stabilimento, nel qual caso l'inizio dei lavori sarà quello effettivo nel cantiere di costruzione.

Per tutto quanto sopra preteso e considerato, la Sezione, a maggioranza

E' DEL PARERE

CHE la risposta puntuale ai quesiti sollevati dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana sia contenuta nelle considerazioni che precedono.

LA COMMISSIONE RELATRICE:

Dr. Ing. Giuseppe Ianniello

Dott.Ing.Pietro Baratono

Prof. Ing. Alberto Castellani

Dott.Ing.Antonio Maffey

Prof.Ing.Vincenzo Petrini

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Enrico BENTIVOGLIO

Dott. Ing. Giovanni GUGLIELMI



*Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici*

.....
Prima Sezione

Adunanza del 16.11.2005

N. del Protocollo 234

Oggetto:

Legge 64/74. Classificazione sismica del comune di Tignale.

BRESCIA

LA SEZIONE

VISTA la nota n 02/AAGG del 14.09.2005 con la quale il Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso per esame e parere di questo Consiglio Superiore la richiesta in argomento;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (Antonelli, Prestininzi, Castellani, Baratono)

PREMESSE

L'Associazione "Verdi Ambiente e Società ONLUS" ha chiesto al Servizio Tecnico Centrale se, alla luce di un recente terremoto dell'ottavo e nono grado della scala Mercalli, "il Comune di Tignale (BS), situato a pochi chilometri dall'epicentro si debba considerare nel disposto di cui all'art.18 della Legge n.64/74 sulle zone di bassa sismicità o meno".

Il Servizio Tecnico Centrale, nella relazione di istruttoria, ha fatto presente quanto segue.

"Ancorché il quesito non sia formulato in modo del tutto chiaro, verosimilmente la questione è da inquadrare nei termini che seguono.

Il Comune di Tignale non era dichiarato zona sismica con la precedente classificazione.

Recentemente, la classificazione allegata all'Ordinanza della Protezione Civile n. 3274 lo classifica sismico in terza categoria. La citata organizzazione chiede quindi, sostanzialmente, se la classificazione sismica della citata Ordinanza n. 3274 sia da considerarsi vigente e, in caso di risposta affermativa, se l'inquadramento nella terza categoria, di comuni precedentemente non sismici, comporti per i predetti comuni, l'applicazione delle disposizioni tecnico amministrative di cui all'art.18 della legge n.64/74.

Al riguardo si evidenzia quanto segue.

L'attuale classificazione sismica del territorio nazionale è stata stabilita con appositi Decreti ministeriali - sulla base della procedura prevista dall'art.3 della citata legge n.64/74 - dai Comitati di studio istituiti presso il Consiglio Superiore dei LL.PP.

Successivamente, il Decreto Legislativo 31.3.1998 n.112, ha attribuito (art.94, lett.a) alle Regioni, il compito di provvedere all'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, mantenendo allo Stato (art.93 lettera g) l'individuazione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che, anche in assenza dei suddetti criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, rientri comunque nei compiti delle Regioni provvedere all'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, tenendo eventualmente conto del contenuto delle recenti

Ordinanze (n. 3274, n.3316 e n.3431) inerenti l'argomento, emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, laddove un comune sia classificato sismico, o per effetto dell'Ordinanza n.3274 o per provvedimento normativo regionale, nello stesso comune si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 64/74.

Sarebbe altresì opportuno chiarire, in tal caso, nell'ambito di applicazione dell'art.18 della legge n.64/74, cosa si intende per zone "a bassa sismicità". L'art.18 esclude infatti dalle disposizioni tecnico-amministrative dello stesso articolo le zone a bassa sismicità "all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3".

Poiché l'argomento di cui sopra riveste, ad avviso di questo Servizio, interesse di carattere generale, si ritiene utile acquisire, al riguardo, il parere della competente Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.

CONSIDERATO

La Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona

Costruzioni (DM 14.9.05), delle quali ne costituisce una possibile norma di dettaglio per quanto riguarda gli allegati 2 e 3, osserva quanto segue.

Dando l'Ordinanza agli operatori la facoltà di progettare e costruire con la classificazione sismica previgente fino all'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche, ne discende che le disposizioni di cui al comma 1 degli artt.93 e 94 sono da applicarsi successivamente alla data di entrata in vigore del DM 14.9.05 e quelle di cui al citato art.104 siano da applicarsi solo per le opere la cui esecuzione è successiva all'entrata in vigore del predetto DM 14.9.05, ovvero dal 24 di ottobre 2005.

Ad adiuvandum si ricorda che le costruzioni, nel periodo transitorio dell'OPCM 3274/03, si sarebbero potute realizzare anche con criteri non antisismici, ancorchè ricadenti in zona di nuova classificazione.

Quanto detto circa dell'art.104 del DPR 380/01 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori sono stati già appaltati o i cui progetti sono stati già approvati prima dell'entrata in vigore del DM 14.9.05.

In conclusione a definitivo chiarimento di quanto sopra considerato, la Sezione auspica che al fine di evitare l'insorgere di contenziosi con conseguente paralisi dell'azione amministrativa in seno alle Regioni ed i Comuni, si proceda, quanto prima, alla luce dei nuovi indirizzi normativi contenuti nel DM 14.9.05 - che assegnano al Progettista di concerto con il Committente la libertà della scelta dei Codici da utilizzare (nel rispetto dei livelli di sicurezza fissati dalle Norme Tecniche) e la conseguente responsabilità -, ad una necessaria rivisitazione dell'articoli 104 del DPR 380/01 con opportuno chiarimento del periodo transitorio ad esso connesso. Ciò, in armonia con le richieste formulate dalle Regioni e dall'ANCI in sede di intesa in Conferenza Unificata sul disposto normativo del decreto ministeriale recante "Norme Tecniche per le costruzioni" ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.112/98, intesa sancita in data 28 luglio 2005, risultando tale intesa concessa in relazione ad un impegno del Ministero delle

sismica.” (GU n. 105 del 8-5-2003- Suppl. Ordinario n.72) stabilisce che “*nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" di cui all'allegato 1...*”

La medesima ordinanza precisa inoltre che le Regioni, sulla base dei sopramenzionati criteri generali, provvedono all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche.

In questo elenco il Comune di Tignale è classificato in terza categoria, mentre non era dichiarato sismico con la precedente classificazione.

La Giunta regionale della Lombardia con D.g.r. 7 novembre 2003 n.7/14964 “Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'OPCM 3274/03” ha provveduto a recepire, in via transitoria e fino a nuova determinazione, l'elenco delle zone sismiche della Regione di cui all'Allegato A all'OPCM 3274.

Pertanto, in linea con quanto rappresentato dal Servizio Tecnico Centrale, è pacifico che per il predetto Comune debbano essere applicate le disposizioni stabilite per le zone sismiche.

Riguardo all'applicazione del comma 1 dell'art.94 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (legge n.64/74, art.18), questa Sezione ritiene che le zone attualmente classificate 3 e 4 debbano essere ricomprese tra quelle considerate a ‘bassa sismicità’, per le quali deve applicarsi unicamente il comma 1 dell'art.93 del DPR 380/01 (ex art.17 Legge 64/74), che prevede che chiunque intenda procedere a costruzioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico.

Circa la data di applicazione dei sopraccitati articoli nonché dell'art.104 del DPR 380/01, non essendo in essi prevista fase transitoria, la Sezione, tenendo conto delle proroghe date alla OPCM 3274, che hanno prolungato la sua applicazione facoltativa fino all'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le

Infrastrutture e dei Trasporti a proporre un emendamento di modifica dell'art.104 del D.P.R. 380/01.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione, all'unanimità

E' DEL PARERE

che la risposta al quesito in oggetto sia contenuta nelle considerazioni che precedono.

LA COMMISSIONE RELATRICE:

Dott. Ing. Pasquale Antonelli;

Prof. Ing. Alberto Prestininzi

Prof. Ing. Alberto Castellani

Dott. Ing. Pietro Baraton;

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Enrico BENTIVOGLIO

Dott. Ing. Giuseppe GUGLIELMI